



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

PRIVATE CLIENTS • ITALIAN DESK

WEALTH STORIES

Issue 3 | 2023 | Marzo

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei temi legali e tributari associati alla presentazione.

Il contenuto del presente documento è tratto, nella parte relativa alle “Lezioni dal Family Business”, da notizie di cronaca pubbliche. Le “Wealth Stories”, invece, trattano casi non riconducibili a fatti o persone realmente esistenti, pur derivando dall’esperienza professionale di chi scrive.

I casi trattati nel presente documento non possono e non devono essere considerati come una consulenza legale e fiscale, essendo riferiti a fattispecie specifiche le quali, per esigenze redazionali, potrebbero essere descritte in questa sede in via sommaria e parziale. Si ricorda, pertanto, che prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sugli argomenti in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa presentazione e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione professionale. Belluzzo agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

LEZIONI DAL FAMILY BUSINESS

Il family trust di Piero Ferrari

Piero Ferrari sceglie la strada del trust per garantire la continuità e la stabilità del patrimonio familiare in Ferrari

La famiglia Ferrari è una delle dinastie imprenditoriali più famose e influenti al mondo. Fondata nel 1947 da Enzo Ferrari, l'azienda è cresciuta fino a diventare un simbolo del lusso e dell'eccellenza automobilistica.



Nel corso degli anni, la proprietà dell'azienda Ferrari è passata attraverso diverse mani. Nel 1969, Enzo Ferrari vendette il 50% delle azioni dell'azienda alla FIAT, mantenendo il controllo della parte restante fino alla sua morte nel 1988.

Piero Ferrari, il figlio di Enzo, aveva lavorato nell'azienda del padre sin da giovane, ereditando le azioni dal padre nel 1988.

Oggi il Sig. Piero detiene il 10% della Ferrari NV accanto ad Exor, la holding della famiglia Agnelli.

Piero Ferrari ha scelto il Family Trust come strumento per attuare il piano di successione e garantire la continuità generazionale per la partecipazione nella società di Maranello dopo la sua morte. Il Trust ha come beneficiari la figlia e i nipoti.

Il *family trust* di Piero Ferrari è stato progettato con lo scopo di **preservare la ricchezza e la stabilità finanziaria della famiglia nel lungo termine**.

Secondo quanto riportato da un documento pubblico, disponibile nel sito dell'autorità di vigilanza americana, Piero Ferrari ha costituito un trust, con sede a Modena regolato ai sensi della legge di Jersey, in cui intende trasferire, con uno o più atti di disposizione, la **nuda proprietà delle sue azioni riservandosi l'usufrutto e i relativi diritti di voto**. L'obiettivo dell'imprenditore 77enne sarebbe quello di *"garantire il benessere dei discendenti – la figlia Antonella e i nipoti Piero Galassi Ferrari ed Enzo Mattioli Ferrari – attraverso una strategia unitaria a lungo termine nella gestione della partecipazione nella Ferrari"*.

La creazione del trust, inoltre, non influirà sull'accordo che Piero ha raggiunto alla fine del 2015 con il socio Exor e che prevede un impegno di consultazione *"con l'obiettivo di formare ed esercitare una visione comune sui punti all'ordine del giorno di eventuali assemblee generali degli azionisti Ferrari"*.

È stato sottoscritto, infatti, un nuovo accordo per modificare tale patto tenendo conto della costituzione della nuova entità. Si prevede che in caso di consolidamento in capo al Trust dell'usufrutto e della nuda proprietà, entrerà automaticamente in vigore una [nuova procedura di consultazione tra i soci](#).

Tale procedura prevede l'impegno tra i soci a consultarsi reciprocamente (cd. "patto di consultazione"), e incontrarsi, tempestivamente e in ogni caso almeno 7 (sette) giorni prima di ogni Assemblea.

Nel caso specifico del Family Trust istituito da Piero Ferrari, si possono individuare alcuni [profili di pianificazione successoria che sono classicamente conseguenti alla scelta dello strumento](#). In primo luogo, il Trust consente di [proteggere il patrimonio](#) della famiglia Ferrari, grazie alla segregazione patrimoniale, garantendo la sua [circolazione verticale verso i discendenti](#) in maniera sicura e protetta. Inoltre, il Trust consente di semplificare la successione, [evitando eventuali conflitti tra gli eredi](#) e garantendo una [gestione efficiente del patrimonio](#).

Questo esempio, grazie alla notorietà dei beni in Trust, ha avuto ampia risonanza nelle cronache non solo italiane, dimostra ancora una volta come il trust possa essere strumento duttile e disponibile per gestire in modo programmatico situazioni semplici o

complesse legate al passaggio generazionale.

Il family Trust di Brunello Cucinelli

[Soluzioni strategiche per garantire un'adeguato assetto di governance e prevenire conflitti](#)

È il 25 giugno 2014 quando Brunello Cucinelli annuncia pubblicamente di aver costituito un trust nel quale ha disposto l'intera partecipazione da lui detenuta in Fedone Srl, che a sua volta controlla il 51% della Brunello Cucinelli Spa, come noto uno dei leader del fashion system e made in Italy.

Il fondatore della Brunello Cucinelli Spa ha spiegato che la decisione di istituire un trust è stata presa con l'obiettivo di garantire la continuità dell'azienda a lungo termine, preservando al contempo la cultura, i valori e la visione che hanno guidato l'azienda sin dalla sua fondazione. Questa soluzione mira anche a proteggere l'azienda dal rischio di essere acquisita da parte di investitori che potrebbero non condividere la stessa visione e i valori dell'azienda.

Il trust "Brunello Cucinelli" prevede, inoltre, un [comitato di saggi con funzioni consultive](#), al quale il trustee si rivolge nel corso della sua attività autonoma di gestione fiduciaria del trust fund. Tale comitato è composto da cinque membri

due dei quali sono le figlie del Cav. Cucinelli, Camilla e Carolina, anche beneficiarie del trust.



La decisione di istituire un comitato di saggi sottolinea la volontà di Brunello Cucinelli di garantire un'adeguato assetto di governance e di proteggere l'azienda dal rischio di conflitti. Il comitato di saggi rappresenta, infatti, un **meccanismo di controllo che permette di mantenere la coerenza tra gli obiettivi dell'azienda e le decisioni prese dal management.**


In sintesi, la creazione del trust "Brunello Cucinelli" e l'istituzione di un comitato di saggi con funzioni consultive rappresentano un'importante **decisione strategica volta a proteggere e preservare l'azienda e i valori** che l'hanno resa unica nel mondo della moda e del lusso.

WEALTH STORIES - #5

Holding e accordo tra familiari come elisir di lunga vita per l'impresa di famiglia

Come proteggere il business e prevenire la frammentazione delle partecipazioni

In seguito al passaggio generazionale dal genitore fondatore delle società operative ALFA Spa e BETA Spa, le relative partecipazioni – rispettivamente il 57% e il 54% – sono oggi nella titolarità dai 3 figli. Ciascuno detiene un numero di azioni che rappresenta una quota partecipativa che non raggiunge il 20%.



I soci delle società ALFA Spa e BETA Spa riescono a mantenere una volontà assembleare coesa ma iniziano a nutrire il timore che i futuri passaggi generazionali possano determinare una **insostenibile parcellizzazione delle partecipazioni.** Non tutti i figli degli attuali soci sono, infatti, già coinvolti nel business di famiglia e alcuni di questi non sembrano intenzionati a prendere in mano le redini del business.

I tre fratelli, attuali soci delle società, si rivolgono così ad un consulente che opera nell'ambito del *wealth planning* con lo scopo di comprendere quali sono i costi e i benefici derivanti dalla creazione di un veicolo familiare idoneo

a consolidare la partecipazione familiare e favorire la coesione tra i futuri soci.

Il Consulente comprende subito come l'idea dei soci sia quella di costituire una "holding di famiglia".

Viene illustrato ai soci, dunque, come con la locuzione **holding di famiglia** ci si riferisca ad una società posta al vertice del gruppo, la quale è preposta non soltanto alla detenzione del patrimonio partecipativo, ma anche, eventualmente, di quello finanziario e immobiliare della famiglia. Tale strumento è pertanto idoneo ad esplicitare, con riguardo alla gestione e valorizzazione economica dello stesso, una serie di importantissime funzioni tra cui, in particolare:


- la funzione di **garantire una gestione unitaria della governance** delle società controllate;
- la funzione di **"cassaforte" di famiglia**, permettendo una gestione accentrata della liquidità che potrà essere così reinvestita in nuove iniziative economiche o imprenditoriali;
- la funzione di **regolare le aspettative dei soci e i loro accordi** sia in termini di remunerazione dell'investimento (dividendi) sia in termini di disinvestimento (recesso, esclusione e liquidazione della quota);

- la funzione di creare un contesto societario nel quale **regolare il regime di circolazione delle partecipazioni** ovvero **garantire diritti particolari ad alcuni soci** o specifiche **categorie di azioni**;
- la funzione di permettere, magari in abbinamento ad altri istituti quali il trust o il patto di famiglia, di **impostare l'eventuale passaggio generazionale** in modo ordinato evitando che l'apertura della successione si tramuti in un casus belli.

Non si può non rilevare come, anche dal punto di vista tributario, lo strumento garantirebbe la possibilità di disporre di una maggiore liquidità in capo alla holding per effettuare investimenti condivisi tra i soci "familiari" ma non necessariamente dagli altri soci della società operative. Infatti, la holding determina un naturale **tax deferral** sugli utili distribuiti dalle società operative, i quali concorrerebbero alla base imponibile della holding in misura pari al 95% ai sensi dell'art. 89 del TUIR, con un carico fiscale complessivo dell'1,2%, per poi essere tassati solo quando, e nella misura in cui, sono distribuiti ai soci persone fisiche di ultima istanza.

L'operazione di costituzione della Holding sarà realizzata mediante un **conferimento congiunto delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 177, comma 2 del TUIR**. Tale disciplina trova applicazione nel caso in specie in quanto

le partecipazioni conferite sono idonee a far acquisire alla Holding il controllo «di diritto» della società e permette, seguendo alcune *best practices* professionali, di non fare emergere in capo ai conferenti alcuna plusvalenza imponibile.



Accanto all'operazione riorganizzativa, gioca un ruolo fondamentale la **pianificazione statutaria** finalizzata a creare un assetto di governance che, da un lato, scongiuri situazioni di *impasse* e, dall'altro, rafforzi la coesione familiare.

Alla luce dei colloqui intercorsi con i soci conferenti, la forma prescelta è quella di una **S.p.A. con categorie specifiche per ogni ramo**, così da conservare la governance congiunta ma allo stesso tempo facilitare la circolazione intra-familiare delle stesse azioni.


Dopo diversi colloqui, viene inoltre condiviso con i soci il testo dello statuto, prevedendo un'**adeguata strutturazione dei poteri e doveri** (diritti amministrativi e patrimoniali) e introducendo un serie di previsioni specifiche quali:

- il **voto di lista** per la nomina dell'organo amministrativo o degli altri organi societari;
- dei **quorum rafforzati** per talune decisioni di particolare importanza;
- **clausole sulla circolazione** delle partecipazioni;
- clausole di **distribuzione automatica** ma condizionata di parte degli utili.

L'operazione viene corredata, infine, da un **accordo tra i familiari**, strumento che si rivela un utilissimo aiuto per regolare le relazioni e le attività tra i membri della famiglia.

L'accordo prevede, inoltre, la costituzione di un **comitato di famiglia** per la gestione della società, ovvero un organo che ha il compito di gestire gli interessi della famiglia all'interno dell'azienda e di promuovere la collaborazione tra i membri della famiglia. Il comitato di famiglia può svolgere diverse funzioni, come ad esempio la definizione delle strategie aziendali, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, la valutazione delle performance dell'azienda e la risoluzione di eventuali conflitti tra i membri della famiglia.

È importante sottolineare che l'accordo tra familiari e la costituzione del comitato di famiglia non sostituiscono le norme di legge che regolano la gestione delle società, ma rappresentano uno **strumento complementare per la gestione degli aspetti familiari dell'azienda**. L'obiettivo è creare un clima di fiducia reciproca che consenta una gestione efficace e duratura dell'impresa familiare, cercando di prevenire eventuali e possibili dissidi tra i componenti.



WEALTH STORIES - #6

Il Trust del nonno per i nipoti

Il trust come “cuscinetto temporale” per i trasferimenti in favore dei minorenni, con forti incentivi fiscali ancora disponibili

Il sig. Mario ha quattro **nipoti**, tutti **minorenni**. Intende trasferire parte della sua liquidità agli stessi in modo da consentire loro una vita serena e sopperendo ai relativi bisogni sanitari ed educativi degli stessi fino all'università.

A tal fine, istituisce un **Trust**, ivi disponendo l'importo di euro 2 MLN e con la previsione di quattro “tasche” distinte, una per ciascun nipote. Il Trust è residente opaco non commerciale e strutturato secondo *best practices* grazie a consulenti specializzati.

Il costo fiscale relativo alla disposizione in Trust di tale somma ha un carico fiscale pari a 200 euro per l'imposta di registro.

I beneficiari andranno, invece, a pagare imposte di donazione solo allorquando riceveranno in futuro delle “attribuzioni stabili”. Secondo le norme attuali ciascun beneficiario, in quanto discendente del nonno *settlor*, disporrà di una franchigia pari ad 1 MLN.

I trustees provvederanno in tempo al pagamento delle rette e delle spese correlate così da garantire un ottimo

percorso educativo ai quattro ragazzi, secondo l'intendimento del settlor.

L'uso del Trust in tale ipotesi consente una **maggiore flessibilità nella gestione di somme di denaro a favore di beneficiari minorenni** che, diversamente, sarebbero soggette al perdurante intervento del Giudice Tutelare nell'autorizzazione delle singole voci di spesa. Inoltre, tali somme sono segregate a favore dei singoli beneficiari, immuni dalle vicende personali che potrebbero al contrario coinvolgere i genitori laddove si optasse per una donazione diretta agli stessi.

WEALTH STORIES - #7

Trust e Fondazione: un connubio efficiente al servizio della filantropia

Impostare un'attività filantropica attraverso il trust e la fondazione, per stabilizzare la governance e perseguire negli obiettivi fissati dal fondatore

Antonio, noto imprenditore nel campo farmaceutico, sente la responsabilità del suo ruolo e grato del valore accumulato nel tempo, nutre il profondo desiderio di restituire alla collettività parte di quella ricchezza accumulata. Tuttavia, è ben consapevole che donare ed attivarsi per il prossimo non è un'attività semplice, soprattutto se le risorse da investire assumono valori considerevoli. Allo stesso modo, creare una struttura ad hoc e gestirla con efficienza e stabilità

pretende le giuste competenze e risorse, al fine di coniugare i desiderata del filantropo e, al contempo, esprimere il giusto valore nei confronti della comunità.

Per tali ragioni, si rivolge ad uno Studio esperto nella materia, esprimendo così i suoi obiettivi:


- creare una **struttura agile ed efficiente** che gli consenta di svolgere attività di interesse generale nel campo della ricerca e della formazione
- essere certo che i suoi **valori ed i suoi obiettivi siano sempre perseguiti nel tempo**, con un approccio serio e rigoroso, anche dopo la morte del fondatore medesimo.

I Consulenti, *in primis*, rappresentano ad Antonio che il settore del no profit è stato di recente oggetto di profonde modifiche grazie all'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 recante il c.d. "**Codice del Terzo Settore**" (CTS). La Riforma ha provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune. La disciplina in parola riconosce il valore e la funzione sociale degli **Enti del Terzo Settore (ETS)**, una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro

In base agli obiettivi fissati da Antonio, ai suoi *desiderata* e alle modalità operative illustrate, la **Fondazione** appare da subito l'Ente del Terzo Settore che meglio si presta a perseguire il programma filantropico e sociale delineato. Si precisa da subito che le fondazioni ETS, grazie alla nuova disciplina, hanno a disposizione un'altra via per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ed attuare al meglio i propri obiettivi. Invero, Le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'ente dalla legge e dal CTS, nonché del patrimonio minimo, esegue il deposito dell'atto costitutivo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Con riferimento alle modalità di gestione della Fondazione, un aspetto di assoluto rilievo è la corretta impostazione dei suoi organi e l'individuazione dei soggetti deputati a svolgere le attività decisionali e di controllo sull'attività dell'ente. Il modello legale di governance degli ETS è fondato sulla ripartizione di compiti tra l'assemblea, l'organo amministrativo e l'organo di controllo. Al fine di stabilizzare la governance e di perseguire al meglio il Progetto di

Antonio, I consulenti suggeriscono un'architettura giuridica che combina il ricorso alla Fondazione con lo strumento **Trust**. Come noto, il Trust è uno strumento di pianificazione patrimoniale e successorio, duttile e flessibile, che ben esprime le proprie potenzialità con riferimento agli obiettivi di governance patrimoniale. In tal caso, **l'uso del trust al vertice di una fondazione consente di blindare gli obiettivi strategici imposti dal fondatore, garantendo per tutta la durata della fondazione la presenza dell'organo decisionale di un soggetto – il Trust appunto – che avrà quale unico scopo quello di portare avanti la mission imposta dal Disponente-fondatore.**



Fondamentale la scelta del Trustee quale Trust Company Professionale, soggetto ideale a perseguire lo scopo fissato a lungo termine, con diligenza e professionalità. Anche la scelta del Guardiano riveste un ruolo centrale nel programma da attuare, con l'individuazione di soggetti in grado di arbitrare nelle scelte di indirizzo della fondazione, sempre tenendo bene a mente gli obiettivi fissati a monte dal Disponente-Fondatore.

Trust 2023 – Il Sole 24 Ore



È disponibile la pubblicazione “**TRUST 2023**” a cura di Luigi Belluzzo, edita da Il Sole 24 Ore (marzo 2023). La guida fornisce un approfondito commento con il consueto taglio pratico e operativo alle **linee guida dettate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E** del 20 ottobre 2022 in materia di trust.

La pubblicazione è frutto dell’attività professionale e di ricerca di Belluzzo International Partners che conta un’esperienza consolidata in materia di diritto dei trust e di *wealth planning*, con un team multi-giurisdizionale attivo in Italia, in Inghilterra e negli altri paesi dove lo studio ha proprie sedi e/o corrispondenti.

La pubblicazione della **Circolare n. 34/E** dell’Agenzia delle Entrate ha imposto

un’approfondita attività di analisi e riflessione sui trust esistenti, al fine di verificare che le nuove linee guida siano recepite e rispettate, anche per **cogliere tutte le nuove opportunità**, nonché per l’impostazione delle nuove procedure sottese alla corretta tenuta della contabilità fiscale dei trust.


Nondimeno, grazie ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si prospettano nuove ed evidenti **opportunità per la pianificazione patrimoniale e successoria**, che consentono nuove Best Practice al servizio dei sistemi di governance e ottimizzazione giuridica e tributaria.

Dall’esperienza di Belluzzo International Partners nasce il servizio professionale di “**Trust Check Up**” con l’obiettivo di fornire un’attività di **assessment sui trust esistenti** – siano essi residenti in Italia, ovvero esteri con beneficiari e/o asset in Italia, al fine di mettere in luce eventuali criticità e punti di attenzione alla luce delle linee interpretative di cui alla Circolare 34/E.

La pubblicazione è distribuita nelle edicole e sul [portale online del Gruppo24Ore](#).



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294

